

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Belluno, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Belluno (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo riportati in allegato al decreto 226/11, apportando limitate modifiche, con giustificazioni riportate nella nota giustificativa trasmessa all’Autorità.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 Con riferimento al bando di gara si osserva che:
 - la stazione appaltante, nella sezione PARTECIPAZIONE ALLA GARA, ai fini del calcolo del numero di clienti effettivi nell’ambito di gara (45.511 clienti), rilevante ai fini dell’individuazione dei requisiti di capacità tecnica, ha indicato di aver fatto riferimento al 31 dicembre dell’anno 2013. In merito si osserva che il bando di gara tipo prevede che i dati siano riferiti all’anno t-1 rispetto alla pubblicazione del bando;
 - al punto 19 del bando, si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l’incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell’Allegato A al bando di gara

- 1.4 Non appare di immediata comprensione la suddivisione dei Comuni fra metanizzati, non metanizzati da metanizzare e non metanizzati da non metanizzare.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara

- 1.5 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante (“Dati significativi impianti”) si osserva quanto segue:
- sono stati resi disponibili solo i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti, distinti per categoria d’uso, per gli anni 2012, 2013 e 2014; secondo quanto previsto nell’Allegato B al bando di gara di cui al decreto 226/11 in sede di pubblicazione del bando devono essere riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando;
 - con riferimento alle informazioni contenute nell’ allegato “Appendice 1” al documento “Dati significativi impianti” le medesime informazioni non sono state fornite con il dettaglio previsto al punto 23 dell’allegato B al bando di gara di cui al decreto 226/11.
- 1.6 Con riferimento alle obbligazioni finanziarie si osserva che non sembrano fornite tutte le informazioni di dettaglio richieste dall’articolo 9, comma 6, lettera d, del decreto 226/11, come specificate nell’Allegato B tipo.
- 1.7 Si osserva che nell’ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano inoltre riportati i prospetti con la stratificazione del VIR per la singola località tariffaria. Sono state resi disponibili, nell’ambito del documento “Dati significativi impianti” (corrispondente all’Allegato B al bando di gara), solamente le stratificazioni, aggiornate al 31 dicembre 2013, riferite al VRN per ogni Comune.
- 1.8 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un *pre-requisito* per l’applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della RTDG. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, della medesima RTDG nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara trova applicazione la stratificazione *standard* definita con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara

- 1.9 Nel documento reso disponibile l’elenco del personale uscente addetto alla gestione degli impianti di distribuzione per singolo Comune è ripartito per gestore e non per Comune, in difformità alle previsioni di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f , del decreto 226/11, ad eccezione del Comune di Feltre,

essendo l'unico Ente con gestore del servizio diverso da quello dei rimanenti Comuni dell'ambito.

- 1.10 Nel medesimo documento si riporta il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2013, in difformità alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine temporale di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara

- 1.11 La previsione inserita nella domanda di partecipazione dalla stazione appaltante, inerente all'esperienza richiesta ai responsabili delle funzioni ingegneria, vettoramento, qualità del servizio e della gestione operativa dell'impresa, pur coerente con lo schema di domanda di partecipazione allegata al decreto 226/11, risulta in contrasto con quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del medesimo decreto 226/11. Il decreto 226/11 infatti prevede un'esperienza di almeno cinque anni, mentre nello schema di domanda si indica che i partecipanti alla gara attestino una esperienza nel settore gas e nella funzione specifica di oltre 5 anni. In tale caso si reputa opportuno far prevalere quanto indicato nell'articolo 10, comma 6, lettera b.2.3., del decreto 226/11.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

- 1.12 La stazione appaltante, fra le dichiarazioni richieste agli offerenti (rif. Contenuto e presentazione dell'offerta), non ha eliminato la richiesta della dichiarazione "*che non sono intervenute modificazioni rispetto alle condizioni dichiarate nell'istanza di partecipazione alla gara*" prevista dall'Allegato 3 – Disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, necessaria solo in caso di procedura ristretta.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

Non ci sono osservazioni.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 Le giustificazioni apportate dalla stazione appaltante per la suddivisione dei punteggi fra i criteri A.2, A.3 e A.4 risultano non del tutto coerenti con le giustificazioni previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11, il quale prevede una differenziazione dei punteggi a seconda del grado di metanizzazione, pur considerando che per un numero significativo di Comuni non metanizzati non è prevista la metanizzazione.
- 3.2 Anche alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee guida programmatiche d'ambito che prevedono un certo numero di sviluppi sarebbe opportuno assegnare un maggior punteggio ai criteri A.3 ed A.4, per i quali la stazione appaltante ha assegnato solamente 1 punto.
- 3.3 Dalla documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano presenti gli elementi che consentano ai soggetti che partecipano alla gara di valutare la stima del valore economico, in corrispondenza del massimo punteggio, per ciascuna condizione, come indicato nell'articolo 13, comma 3, del decreto 226/11.
- 3.4 La stazione appaltante, in relazione al criterio A.2, non ha inserito i prezzi delle prestazioni rispetto ai quali offrire lo sconto, rimandando, per tali prezzi e come si evince dalla nota giustificativa, a un "allegato C" al disciplinare di gara, non presente tra la documentazione acquisita a piattaforma.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Non ci sono osservazioni.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 La ripartizione dei punteggi relativi al "Piano di sviluppo degli impianti" è coerente con il grado di metanizzazione. La stazione appaltante ha, di conseguenza, correttamente assegnato il massimo punteggio agli interventi di estensione e potenziamento.

- 5.2 Nella sezione “Piano di sviluppo degli impianti” si osserva che le formule di calcolo al punto 1. e per i sotto-criteri C.1, C.2 e C.3 sono difformi rispetto a quelle riportate nell’Allegato 3 – Disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici.

- 6.1 Secondo quanto indicato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 “*Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere*”.
- 6.2 L’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, prevista dall’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11, pur risultando, nel complesso, ben strutturata, dettagliata e articolata, non appare condivisibile laddove, nel valutare i benefici per i consumatori considera gli effetti dell’intervento sui consumatori dell’ambito valutandoli sulla base delle tariffe obbligatorie fissate per l’ambito tariffario *nord orientale*, comprendente le regioni Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna, omettendo di valutare gli effetti della prodotti dai criteri di regolazione tariffaria che prevedono la socializzazione dei costi di investimento per ambiti tariffari sovra-regionali.

Condizioni minime di sviluppo

- 6.3 Il paragrafo 5.2 “Condizione minime di sviluppo” del documento, reso disponibile dalla stazione appaltante, dal titolo “Linee guida programmatiche d’ambito”, riporta, ai fini dell’identificazione e quantificazione delle condizioni minime di sviluppo, i parametri “Densità minima PDR per Km” e “Sicurezza e ammodernamento”.
- 6.4 In relazione al parametro “Densità minima PDR per km” assunto dalla stazione appaltante quale riferimento funzionale all’identificazione e quantificazione delle condizioni minime di sviluppo, si osserva che i valori presi a riferimento, pari a:
- 30 PdR/km di nuova rete per il Comune di Auronzo di Cadore e per i Comuni non metanizzati;

- 35 PdR/km di nuova rete per i rimanenti comuni

determinati dalla stazione appaltante anche sulla base dei dati di densità caratterizzanti i Comuni dell'ambito metanizzati, sono basati sul presupposto che la sostenibilità degli interventi di estensione sia garantita dalla remunerazione tariffaria, ovvero che il capitale investito sia comunque remunerato dalle tariffe. Questa assunzione non appare corretta.

- 6.5 L'Autorità ritiene che siano meritevoli di riconoscimento tariffario solo gli investimenti che siano effettuati in condizioni di economicità e che di conseguenza le condizioni minime di sviluppo debbano individuare livelli compatibili con lo sviluppo economico del servizio. Estensioni di rete che eccedano il livello individuato nelle condizioni minime di sviluppo dovranno prevedere:
- un onere a carico delle imprese, per la quota relativa a quanto le imprese si impegnano a offrire in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11 (*metri di rete per cliente per cui il distributore si impegna a realizzare, in Comuni già metanizzati, estensioni successive non previste nel piano di sviluppo degli impianti, anche eventualmente differenziati per i Comuni in condizioni di disagio, quali alcuni comuni montani, qualora gli Enti locali e la stazione appaltante, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, ne ravvisano la necessità*). Gli investimenti che le imprese aggiudicatrici effettuano in esito alle offerte (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto 226/11) non potranno concorrere alla determinazione del livello del capitale investito rilevante ai fini tariffari (riconoscimento di ammortamento e remunerazione del capitale investito);
 - un onere diretto a carico dei clienti finali che richiedano la connessione per la parte di estensione della rete che eccede il livello delle condizioni minime di sviluppo e quello offerto in sede di gara dalle imprese.
- 6.6 Il decreto 226/11 individua i Comuni montani quale esempio di zone disagiate, ovvero quali zone a bassa densità di popolazione e, quindi, nella prospettiva di metanizzazione, a bassa densità d'utenza.
- 6.7 Si ritiene che i limiti di "Densità minima PDR per km" in tali zone disagiate debbano prevedere un valore tale per cui, sul piano tariffario, sia possibile garantire una piena socializzazione del costo. In relazione alle considerazioni sopra esposte e al contesto geomorfologico caratterizzante i Comuni dell'ambito, l'Autorità, anche in relazione agli orientamenti per il riconoscimento degli investimenti nelle reti di distribuzione del gas nelle località di avviamento riportati nel documento per la consultazione 28 aprile

2016, 205/2016/R/GAS ritiene ragionevole che tali limiti non possano essere superiori a 20-25 metri per utente.